

COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IN ECONOMIA**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 8 DEL 28.03.2009**

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 23.11.2011

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Determinazioni di spese in economia. Individuazione dei funzionari autorizzati
- Art. 3 – Modalità di esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia
- Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 - Limiti a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 - Lavori in economia
- Art. 7 - Forniture in economia
- Art. 8 - Servizi in economia
- Art. 9 - Interventi misti

TITOLO III – PROCEDIMENTO

- Art.10 - Responsabile del procedimento
- Art.11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art.12 - Acquisizioni per cottimo fiduciario
- Art.13 - Scelta del contraente
- Art.14 - Stipulazione del contratto
- Art.15 - Controllo delle spese
- Art.16 – Liquidazione delle spese

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art.17 - Spese per forniture e servizi
- Art.18 - Garanzie

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.19 – Disposizioni finali

TITOLO I PRINCIPI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, da parte del Comune di Limena saranno regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento, conformemente al vigente Statuto comunale, oltre che dalle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti dello Stato, e dalle altre fonti che comunque sono ad esse sovraordinate.
2. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli appositi incaricati del Comune, sempre che la competenza non spetti ad altro organo in base ad altra norma, e fatti salvi, in quanto applicabili, la normativa e gli accordi comunitari, e successive loro modificazioni, riguardano di norma i servizi di cui agli art. 6, 7 e 8.

ART. 2 DETERMINAZIONI DI SPESE IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI AUTORIZZATI.

1. Le spese in economia, nei limiti dei fondi stanziati nei pertinenti interventi di bilancio, e nei casi previsti dal presente regolamento, sono autorizzate ai sensi dell' art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che rappresenta, per le spese disciplinate nel presente regolamento, attuazione del piano esecutivo di gestione.
2. Nell'ambito della medesima deliberazione, contenente le opportune direttive, sono individuati, contestualmente all'assegnazione dei relativi fondi, i responsabili di Settore, che provvederanno ad adottare, attraverso la emissione di "determinazioni" che saranno controfirmate dal Responsabile del Servizio Finanziario – o altro soggetto autorizzato – per la regolarità contabile e la copertura finanziaria, i relativi impegni di spesa
3. Le procedure per l'acquisizione dei pareri sono determinate nel regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del settore assegnatario delle somme, prima di procedere all'emissione delle "determinazioni" conformemente al presente regolamento, deve sottoporre al Sindaco o all'Assessore competente, o al Direttore Generale, tutte le questioni preliminari che comportino una valutazione di carattere discrezionale relativamente agli obiettivi di gestione perseguiti dall'amministrazione.
5. Il Sindaco o l'Assessore o il Direttore Generale si pronunciano sulla richiesta mediante idonea direttiva, anche verbale, che, per questioni di particolare rilevanza potrà essere deferita alla trattazione della Giunta Comunale, che eventualmente si pronuncerà con formale provvedimento deliberativo.
6. Il Segretario Comunale, per particolari motivi di necessità ed urgenza, può avocare a sé l'adozione delle determinazioni contenute nel presente articolo, previa direttiva scritta del Sindaco, indicandone specificatamente i motivi.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.

2. Si definiscono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti da personale dipendente dell'ente o con personale assunto per l'occorrenza, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Si eseguono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti, individuati in base a criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione.
4. Per ogni tipo di lavoro, servizio e fornitura in economia i settori operano mediante un responsabile del procedimento; in caso di mancata nomina il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore cui sono affidate le risorse.
5. E' consentito, anche nell'ambito di un progetto unitario di intervento procedere a separati incarichi per prestazioni distinte quali forniture di materiali diversi, la posa in opera, i noli di mezzi ecc. senza che ciò costituisca frazionamento della spesa. In tal caso il responsabile del procedimento indica le motivazioni tecnico economiche che inducono a tale scelta procedurale. Costituisce, al contrario, artificioso frazionamento della spesa l'ipotesi di incarichi distinti per la medesima fornitura allo scopo di contenerne la spesa nei limiti di cui in prosieguo. Al fine di evitare il più possibile il ricorso a distinti incarichi, per interventi ricorrenti e programmabili, il responsabile del procedimento avvierà all'inizio di ogni anno appalti sulle quantità presunte di prestazioni o forniture, da effettuarsi a misura, per individuare l'aggiudicatario per l'anno interessato, ferma restando la regolamentazione come in appresso per tutti gli incarichi non rientranti nella suddetta programmazione.

Art. 4 – LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, in tutti i casi previsti dall'art.6 comma1, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia è ammesso:
 - per lavori d'importo fino a euro 200.000,00
 - per servizi e per forniture di beni d'importo inferiore a euro 211.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale, fatta eccezione per casi di necessità o urgenza e nei limiti consentiti dalla legge.
3. Nessuna esecuzione di fornitura di lavori, beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 fatta eccezione per casi di necessità o urgenza e nei limiti di consentiti dalla legge.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) le suddivisioni di interventi già individuati nel Programma annuale degli investimenti per ciascun settore dell'Amministrazione, ovvero quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;
 - b) gli affidamenti separati di un intervento misto di cui all'articolo 9, assegnati disgiuntamente a contraenti qualificati nei rispettivi settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I limiti di importo di cui al comma 1 per servizi, lavori e per forniture di beni sono automaticamente ridotti agli importi risultanti dalla revisione periodica prevista dall'art. 248 del Codice degli appalti n. 163/2006.

Art. 5 – LIMITI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 4, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il suddetto importo comprende esclusivamente i beni, le materie prime, i noli ecc.. appositamente acquisiti per l'esecuzione dei lavori.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6 - 2° comma, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora si tratti di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra il carattere della imprevedibilità o alcuna delle condizioni speciali di cui allo stesso art. 6 - 1° comma.
3. I costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice degli appalti n.163/2006 inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II INTERVENTI ORDINARI

ART. 6 – LAVORI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguiti in economia, nei limiti di cui all'art. 4, le seguenti tipologie di lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:
 - a.1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - a.2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - a.3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - a.4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - e) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - f) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, commi 2 e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità e tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, sale, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione ed installazione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini, nonché reti di telecomunicazioni;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze

ART. 7 - FORNITURE IN ECONOMIA

3. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti o norme regolamentari, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per il funzionamento di servizi ed uffici;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, impianti di videosorveglianza e radiotrasmittenti;
- c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f) prodotti per autotrazione, compresi i combustibili, e funzionamento dei mezzi meccanici e generatori, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, nonché per gli impianti di lavaggio;
- g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e addetti ai servizi, compresi i relativi accessori;
- h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per il primo soccorso o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- i) beni e prodotti anche alimentari per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- j) attrezzature ed arredi per cucine e mense scolastiche;
- k) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;

- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e per la regolazione della mobilità urbana;
- p) attrezzature e strumentazioni tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi di competenza della Polizia Locale
- q) dotazioni per l'armamento e il munizionamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale
- r) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- s) sabbia, ghiaia, pietrisco, sale e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- t) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- u) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- v) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- z) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- w) fornitura di materiali per esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta;
- x) spese per le rilevazioni statistiche o per la formazione e realizzazione di indagine;
- w) spese economali previste dal vigente regolamento del servizio di Economato;
- y) spese per la pubblicazione di atti anche per via telematica per i quali l'adempimento sia dovuto (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi ed altro);
- aa) spese di rappresentanza.

ART. 8 - SERVIZI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate come segue:
 - a.1) servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli ed attrezzature connesse;
 - a.2) servizi di riparazione, manutenzione e affini connessi alle strade ed altre attrezzature;
 - a.3) manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori;
 - a.4) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature ed apparecchi telefonici, audio, video, ottici e televisivi;
 - a.5) servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi;
 - a.6) installazione di apparecchi audio, video e radiotelevisivi;
 - a.7) installazione attrezzature per linee telefoniche;
 - a.8) installazione computer ed apparecchiature informatiche per ufficio;
 - a.9) servizi di riparazione e manutenzione impianti antincendio;
 - a.10) servizi di riparazione caldaie, riscaldamenti centrali, impianti elettrici di edifici e ascensori;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, facchinaggio

ed immagazzinamento di beni dell'Ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati ed altro), compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;

d) servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione in genere (telefonia mobile, trasmissione dati, teleconferenze, telelavoro etc.);

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di intermediazioni assicurativa e brokeraggio, consulenza assicurativa;

f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

f1) servizi di riparazione e manutenzione attrezzature informatiche, macchine per ufficio, fotocopiatrici, rete informatica e pc;

f2) servizi di consulenza, sviluppo, assistenza e manutenzione attrezzature sistemi informatici;

f3) servizi di fornitura software, trattamento ed acquisizione dati;

g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, servizi di gestione retribuzioni;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica, comprese ricerche sociali, sondaggi di opinione e servizi statistici;

l) servizi di consulenza gestionale, gestione finanziaria e delle risorse umane;

m) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

o) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, rilegatura e distribuzione;

p) servizi di raccolta, trattamento, eliminazione e smaltimento acque reflue, trattamento pozzi neri e fosse settiche, servizi di igiene urbana, sgombero neve, pulizia e spurgo pozzetti stradali, servizi di rimozione amianto, servizi ambientali ed ecologici, monitoraggio ambiente, controllo inquinamento, disinfestazione;

q) servizi alberghieri, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti; soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento, compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante i buoni pasto;

r) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche quali mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri di studio;

s) servizi legali, ivi compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio;

t) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni, monitoraggio e gestione sistemi di allarme, servizi di videosorveglianza;

u) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di aggiornamento, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- v) servizi sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio, servizi di assistenza sociale per famiglie, anziani, disabili e minori;
 - z) servizi relativi alla tutela e sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo, nonché della salute nei luoghi di lavoro, comprese visite ed analisi cliniche;
 - aa) servizi di analisi mediche per mense scolastiche;
 - bb) servizi ricreativi, servizi culturali, servizi sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - cc) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per elaborazione dati telematici, telegrafici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di luci, di macchine da calcolo, da stampa, fotocopiatrici o di riproduzione grafica;
 - dd) servizi di noleggio attrezzature per consultazioni elettorali;
 - ee) servizi di onoranze funebri poste a carico dell'Amministrazione;
 - ff) servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche;
 - gg) servizi per l'esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione di cose mobili di interesse culturale;
 - hh) servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali dell'Ente;
 - ii) servizi per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi supporto di beni culturali;
 - jj) servizi per interventi di disinfezione, disinfestazione, e spolveratura di materiale bibliografico e archivistico;
 - ll) servizio per l'esercizio di impianti di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia, di antincendio ed antifurto;
 - mm) servizi di cerimoniale e rappresentanza.
 - nn) servizi di amministrazione di biblioteche, musei, archivi, servizi di archiviazione e catalogo, produzione di film e videocassette, servizi di proiezione cinematografica, creazione ed interpretazione artistica, e letteraria, servizi pirotecnici,
 - oo) servizi tecnici quali servizi sussidiari di costruzione di edifici, analisi prove di carotaggio, servizi topografici, rilevazione cartografica, cartografica digitale, servizi rilievi topografici, fotogrammetrici, mappatura catastale, rilevazione dimensionale, ispezione condotte, monitoraggio traffico, controllo qualità, elaborati grafici;
 - pp) «Altri servizi», e cioè:
 - pp.1) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - pp.2) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

ART. 9 INTERVENTI MISTI

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III PROCEDIMENTO

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del procedimento, individuato nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del Responsabile del procedimento sono quelli previste nel Codice dei contratti n. 163/2006 - e successive modificazioni e integrazioni e nel relativo regolamento di attuazione.

ART. 11 – INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

ART. 12 – ACQUISIZIONI PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Quando le acquisizioni sono effettuate per cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento richiede contemporaneamente almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che riportino l'elenco e le condizioni di esecuzione dei lavori dei servizi, delle prestazioni e delle provviste, i relativi prezzi unitari, a misura e o a corpo, le modalità di pagamento, le spese contrattuali, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste, delle prestazioni e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base di indicazione o foglio condizioni contenenti i termini di adempimento e le penali in caso di ritardo.
2. I soggetti da invitare sono individuati tramite:
 - a) indagine di mercato che può essere effettuata anche tramite avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e al sito informatico del Comune per la durata di 10 giorni, ove si rende nota la volontà dell'Amministrazione di acquisire la prestazione;
 - b) elenchi di operatori economici distinti per servizi, forniture e lavori.

3. L'Amministrazione Comunale manifesta la volontà di istituire gli elenchi di cui al comma precedente mediante la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio dell'ente e al sito informatico del Comune.

Tale avviso dovrà prevedere una scadenza entro la quale le ditte interessate dovranno far pervenire all'Ente le domande di iscrizione negli Elenchi di cui trattasi, secondo l'attività svolta, nonché dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione negli Elenchi in qualsiasi momento e l'inserimento negli Elenchi avverrà in sede di aggiornamento semestrale. L'iscrizione in tali Elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.

5. Gli Elenchi (servizi, forniture e lavori) saranno suddivisi in base ai seguenti criteri:

- Elenco Prestatori di servizi ed Elenco Fornitori di beni: rispettivamente per tipologie e categorie merceologiche;

- Elenco di Imprese per lavori: per categorie di cui al D.P.R. n° 34/2000.

6. L'avviso deve richiedere il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt.38, 39 e 40 del Codice per l'ammissione alla procedura.

Per l'acquisizione di servizi e forniture, il Responsabile del procedimento provvede all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle singole procedure in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice dei contratti n. 163/2006.

7. I soggetti cui inviare la richiesta di presentazione dell'offerta devono essere individuati:

a. tramite sorteggio fra tutti coloro che hanno risposto all'avviso di cui al 2° comma, qualora il Responsabile del procedimento non ritenga di invitare tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità;

b. nell'ambito dell'Elenco di pertinenza o del catalogo elettronico.

8. Ai fini dell'affidamento, il Responsabile del procedimento valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza, errore grave o malafede nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con il Comune che abbiano dato luogo a risoluzione del contratto per tale causa.

9. E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi, **previa verifica di congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento:**

a) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **euro 40.000,00⁽¹⁾**;

b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non sia superiore ad **euro 40.000,00⁽¹⁾**;

c) per servizi e forniture, fino all'importo di euro 50.000,00, nell'ipotesi di cui all'art. 125 - comma 10 - lettera d) del Codice, con provvedimento motivato in ordine all'imprevedibilità degli eventi che hanno determinato l'urgenza di provvedere e limitatamente ad interventi volti a scongiurare la situazione di pericolo;

d) per lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato fino all'importo di **euro 40.000,00⁽¹⁾**;

e) per servizi e forniture, nell'ipotesi di cui all'art. 125 - comma 10 lettere a), b), c) del Codice dei contratti n. 163/2006 con provvedimento motivato in ordine alle ragioni che determinano la necessità di ricorrere all'affidamento diretto fino all'importo massimo di euro 70.000,00.

ART. 13 – SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio del prezzo più basso;
- b) per le forniture e servizi in base al criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.

In tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio o la fornitura.

2. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che provvede a compilare un sintetico verbale.

3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione composta da 3 membri e precisamente:

- il Responsabile del settore competente;
- un esperto nella materia oggetto dell'affidamento, titolare almeno di qualifica C;
- un esperto in materia amministrativa, titolare di Posizione Organizzativa.

La Commissione compila il verbale delle operazioni effettuate ove si dà atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento stesso.

4. La determinazione di affidamento, da adottarsi da parte del Responsabile del settore competente, corredata dalla motivazione relativa alla scelta del soggetto affidatario, riporta l'autorizzazione all'acquisizione della prestazione.

ART. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato:

- per gli importi fino a euro 5.000 tramite compilazione di ordinativo riportante il nominativo dell'affidatario, l'oggetto della prestazione e la specificazione della copertura finanziaria;
- per gli importi fino a euro 20.000 a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio o a mezzo di scrittura privata non autenticata;
- per importi fino a euro 100.000 per i lavori ed euro 50.000 per forniture e servizi, con scrittura privata non autenticata;
- per importi superiori a euro 100.000 per i lavori ed euro 50.000 per forniture e servizi, con scrittura privata autenticata.

2. L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni, delle forniture o servizi;
- b) i prezzi unitari per i lavori o per le somministrazioni, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

ART. 15 – CONTROLLO DELLE SPESE

Le fatture e le note di spesa relative all'esecuzione dei lavori, forniture, acquisti, somministrazione, incarichi e provviste in economia dovranno essere viste dai responsabili che hanno emesso le determinazioni, e stipulato i contratti, i quali controlleranno sotto la loro personale responsabilità la regolarità delle fatture e note di spesa stesse in relazione all'esecuzione dei lavori, alle ordinazioni, alla natura e qualità di merci fornite, alle somministrazioni, agli incarichi, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.

L'attestazione di cui al comma precedente, deve essere rilasciata dal responsabile che ha provveduto all'emissione della determinazione ed alla sottoscrizione del contratto, mediante apposizione della relativa formula a margine della nota o della fattura di spesa.

ART. 16 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Le fatture e le note di spesa relative a lavori forniture e prestazioni eseguite in economia, munite dell'attestazione di regolarità verranno liquidate con provvedimento del responsabile che ha assunto la determinazione di spesa conformemente al contenuto di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, dopo che dallo stesso sono stati esaminati e riconosciuti regolari i rendiconti e la documentazione prodotta.

Il suddetto responsabile deve in ogni caso procedere alla trasmissione dell'atto di liquidazione al servizio finanziario almeno dieci giorni prima della scadenza del termine contenuto per il pagamento.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, si procederà secondo quanto previsto dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 17 – SPESE PER FORNITURE E SERVIZI

1. L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento di forniture e servizi avvengono nel rispetto di quanto previsto dai corrispondenti articoli del regolamento di contabilità del Comune.

2. In ogni caso, i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte del Responsabile del settore competente, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART. 18 – GARANZIE

Salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento:

- i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 20.000,00;
- i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo fino ad euro 15.000,00.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli importi di cui al presente regolamento sono da considerarsi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (iva).
2. Ogni settore, per i lavori, le forniture e i servizi in economia che hanno impatto sull'inventario dei beni dell'ente, provvede all'invio all'Ufficio Ragioneria della documentazione necessaria per l'aggiornamento dell'inventario dell'ente.
3. Per quanto non previsto, anche se non riportate si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.